Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 10 maggio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 10 MAGGIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28:

Lagomarsino, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1971. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1956-1980 sorteggiate il 22 aprile 1971. — **Manifattura Festi Rasini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1971. — **Unione Farmaceutica Torinese - U.F.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1971. — **Società Veneta per l'industria degli zuccheri, società per azioni incorporata per fusione dalla Cavarzere produzioni industriali, società per azioni, in Cavarzere:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1971. — **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1971. — **Officine di Cartigliano - Industria metalmeccanica, società per azioni, in Cartigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1971. — **Società Petrolifera Italiana, società per azioni, in Fornovo Taro (Parma):** Obbligazioni 6 % 1959-1971 sorteggiate il 26 aprile 1971. — **Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni 6 %, emissione settembre 1958, sorteggiate il 20 aprile 1971. — **Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni 5,50 %, emissione luglio 1961, sorteggiate il 20 aprile 1971. — **Cotonificio Olcese-Veneziano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 26 aprile 1971. — **I.A.N.A. - Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni, incorporata dalla « Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni », in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 28 aprile 1971. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 28 aprile 1971. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 28 aprile 1971. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1971 (Serie 1964). — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1971 (Serie 1962). — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1971. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni sociali 5,50 %, emissione 1960, sorteggiate il 1° aprile 1971. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 %, emissione 1961, sorteggiate il 26 aprile 1971. — **Metalcastelli - Industria lavorazioni meccaniche ed affini, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1971. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni 6 %, emissione 1963, sorteggiate il 24 aprile 1971. — **Giatea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1971. — **Società Italiana per l'Amianto, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1971. — **Fren-Do, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1971. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % (emissione 1962 ex Trafilerie & Corderie italiane, società per azioni, in Milano) sorteggiate il 3 maggio 1971. — **Fabbrica conduttori elettrici ing. Dessalles & Borzino, società a responsabilità limitata, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1971. — **Immobiliare Subalpina San Mauro Nord, società per azioni (ora incorporata nella « Fabbrica conduttori elettrici ing. Dessalles & Borzino, società a responsabilità limitata ») in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **234.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, n. 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le potestà amministrative, in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, saranno esercitate, nel territorio della regione, dall'amministrazione regionale, con decorrenza dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di assunzione e di inquadramento del personale necessario per il funzionamento degli uffici tavolari attualmente esistenti in quel territorio.

Art. 2.

Gli uffici tavolari nella loro attuale consistenza, con volumi, registri, raccolte di domande e di documenti, domande ed atti in corso di trattazione, mobili, arredi e macchine, saranno consegnati dal presidente della corte d'appello di Trieste, o da un suo delegato, al Presidente della giunta regionale o ad un suo delegato, con appositi verbali di consegna.

Dalla data dei verbali di consegna, la regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo agli uffici tavolari.

Art. 3.

Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e di controlli giudiziari sulle operazioni tavolari.

Art. 4.

Per il funzionamento degli uffici tavolari, fino a quando non sarà in grado di provvedervi nei modi che saranno stabiliti con la legge di cui all'art. 1, la regione utilizzerà il personale statale che a tali uffici sia addetto o venga in prosieguo destinato.

Riguardo al personale di cui al precedente comma, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 5.

Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — REALE — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 196. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **235.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Lecco.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 3 giugno 1967, integrato con dichiarazioni del 25 maggio e 20 settembre 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Lecco (Como). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 183. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **236.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre della Chiesa, in Foggia.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 29 maggio 1966, integrato con postilla del 7 febbraio 1969, dichiarazioni del 30 maggio 1966 e 7 febbraio 1969 e con decreto 27 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre della Chiesa, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 182. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **237.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Rosario, in Taranto.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 7 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni del 19 novembre 1968 e del 21 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Rosario, in frazione Talsano del comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 187. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **238**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Triggiano.

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 30 aprile 1967, integrato con dichiarazioni del 15 dicembre 1969 e 24 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Triggiano (Bari), ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 186. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **239**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Redentore, in Monselice.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 25 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni del 5 settembre 1968 e con altro decreto del 24 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Redentore, in Monselice (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 188. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **240**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Antesaecula, in Napoli.

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 30 settembre 1967, integrato con dichiarazioni del 28 maggio 1969 e 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Antesaecula, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 189. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **241**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria d'Itria, in Delia.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 4 ottobre 1967, integrato con altro di pari data e dichiarazioni del 2 aprile 1968 e 7 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria d'Itria, in Delia (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 190. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del C.T. « Artigliere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1951, riportato nel Giornale ufficiale del 1951, dispensa n. 10, con il quale l'unità proveniente dalla marina USA con la denominazione di Woodworth, venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato il 25 maggio 1951 con la classifica di C.T. Artigliere;

Considerato lo stato attuale dell'unità, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4679-*bis* del 16 novembre 1970 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta

Articolo unico

Il C.T. Artigliere, di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1971
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 190

(4381)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Nuova circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Gdynia (Polonia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 05520 del 27 dicembre 1969 relativo alla circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Gdynia;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Gdynia (Polonia) è stabilita come segue: Gdansk, Sopot, Gdynia, Szczecin e Swinoujscie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: MORO

(4086)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio (Bergamo), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 14 agosto 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio (Bergamo);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio (Bergamo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio (Bergamo), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 22 ottobre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4112)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Il Giornale d'Italia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Il Giornale d'Italia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 21 agosto 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Il Giornale d'Italia di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Il Giornale d'Italia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Il Giornale d'Italia di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 28 settembre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4113)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 novembre 1970 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 12 dicembre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4111)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Autorizzazione alla organizzazione del « II SITPEL Salone italiano della pelletteria » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione del « II SITPEL - Salone italiano della pelletteria »;

Decreta:

E' autorizzato il « II SITPEL - Salone italiano della pelletteria » da tenersi in Napoli dal 16 al 20 aprile 1971, e dal 18 al 21 settembre 1971, con carattere nazionale.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4117)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1971.

Costituzione della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e in particolare gli articoli 76, 78 e 79, riguardanti la composizione e il funzionamento della commissione consultiva per le assicurazioni private, nonchè la nomina dei relativi membri;

Considerato che, col 31 dicembre 1970, i membri nominati con decreto ministeriale 7 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 285, e quelli successivamente nominati in sostituzione, sono decaduti per compiuto triennio ai sensi del citato art. 78 e che pertanto occorre provvedere alla costituzione della commissione per il triennio 1971-1973 ed alla nomina dei relativi membri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1971-1973.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della commissione consultiva:

1) in rappresentanza della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo:

il direttore generale dott. Gaetano Angela, e i seguenti funzionari: Ghisu dott. Gualtiero, Corso dott. Giuseppe e Stengel dott. Germano;

e rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

2) in rappresentanza del Ministero del tesoro: Baeli dott. Salvatore e Levante dott. Salvatore;

3) in rappresentanza del Ministero delle finanze: Cuocolo dott. Ugo e Amoruso dott. Domenico;

4) in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Pasanisi avv. Emilio e Longo prof. Antonio;

5) in rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione:
Luzzatto dott. Mario e Bastagli dott. Luciano;

6) in rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Donati dott. Giacomo e Carbone dott. Piero;

7) in rappresentanza degli agenti delle imprese private di assicurazione:
Galbusera Severo e Tani rag. Manlio;

8) in rappresentanza dei dirigenti delle imprese private di assicurazione:
Bergonzi dott. Walter e Colnaghi dott. Angelo;

9) in rappresentanza del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione:
Canzian cav. Luciano e De Caroli avv. Antonio;

10) esperti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni:
Donati prof. Antigono, Ottaviani prof. Giuseppe, Fanelli prof. Giuseppe e Fois dott. Mario.

Art. 3.

Fanno parte della prima sezione della commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente articolo 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Fredella dott. Antonio e Pirrone dott. Gabriella;

2) in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita:
Pastrovich dott. Mario, Losurdo dott. Umberto, De Marchi dott. Sante Bruno e Montani geom. Belisario.

Art. 4.

Fanno parte della seconda sezione della commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente articolo 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, dott. Fernando Cantile;

2) in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero:
Lionetti dott. Stefano e Vitter dott. Ivo;

3) in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Russo dott. Luigi e Grisostomi dott. Giuseppe;

4) in rappresentanza del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:
Del Sera dott. Mario e Parlanti dott. Adolfo;

5) in rappresentanza del Ministero della marina mercantile:
Azzario dott. Adolfo e Maresca dott. Salvatore;

6) in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti:
Sestilli dott. Riccardo e Perolo avv. Mario;

7) in rappresentanza delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni:
Randone avv. Enrico, Bruno ing. Giovanni, Barberis dott. Giuseppe e Amabile avv. Mario;

8) in rappresentanza delle società di mutua assicurazione:
Romagnoli dott. Pier Carlo e Ottaviani ing. Giovanni;

9) in rappresentanza degli industriali:
Guicciardi ing. Diego e Zappi dott. Carlo;

10) in rappresentanza degli armatori:
Fodale avv. Ernesto e Liberi dott. Sergio;

11) in rappresentanza degli agricoltori:
Romano avv. Giulio e Pisaneschi rag. Sveno;

12) in rappresentanza dei commercianti:
Luppi dott. Giovanni e Saleri dott. Leopoldo;

13) in rappresentanza delle categorie:
a) dei dirigenti degli istituti e delle imprese di assicurazione:
Bellani dott. Carlo e Virgilii comm. Augusto;
b) degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione:
Biginelli dott. Marcello e Bardoneschi dott. Enzo;

14) in rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Pozzi avv. Mario e Zambelli gr. uff. Evaristo.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, viene anche chiamato a partecipare ai lavori della commissione consultiva il dott. Giulio Tignino o, in sua vece, il dott. Giuseppe La Cava.

Art. 6.

Sono incaricati delle funzioni di vice presidente, per la prima sezione il dott. Gaetano Angela e per la seconda il dott. Fernando Cantile.

Art. 7.

Le funzioni di segreteria della commissione consultiva sono affidate al dott. Giovanni Andrea Mundula, quale segretario effettivo ed al dott. Bruno Marino, quale segretario supplente, ambedue della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 8.

Per la corresponsione del gettone di presenza si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa sarà a carico del cap. 1152 articolo 2 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 35

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.
Diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, con il quale è istituito a carico dei concessionari di autostrade un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1971, in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1971, che stabilisce i modi ed i termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento all'erario del diritto speciale;

Ritenuta la necessità di stabilire per il corrente anno i termini per gli adempimenti di cui all'art. 1 del succitato decreto ministeriale 26 marzo 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1971 la denuncia provvisoria dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi nell'anno 1970 ed il pagamento delle rate di diritto speciale relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell'anno in corso debbono essere effettuati entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Qualora risulti trascorso il termine stabilito dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale 26 marzo 1971, i concessionari debbono adempiere a quanto prescritto nel medesimo art. 2 nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1971

Il Ministro: PRETI

(4379)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1971.
Costituzione del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un apposito comitato;

Visto l'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sopra citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, circa la composizione del comitato predetto, nonchè la nomina dei relativi membri;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dagli enti rappresentati nel comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per il triennio 1971-1973;

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto.

Sono altresì chiamati a far parte del comitato stesso i seguenti membri:

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Ghisu dott. Gualtiero e Corso dott. Giuseppe;

in rappresentanza del Ministero del tesoro:
Lecce dott. Giovanni, per la Ragioneria generale dello Stato e Di Francia dott. Oreste, per la Direzione generale del tesoro;

in rappresentanza delle imprese assicuratrici:
Randone avv. Enrico e Pastrovich dott. Mario;

in rappresentanza degli utenti di autoveicoli:
Amalfitano avv. Francesco e Sarzina dott. Giacomo;

quale dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »:
Bertini dott. Manlio.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate al dott. Giovanni Andrea Mundula, coadiuvato dal dottor Giovanni Palmieri, funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed al prof. Luigi Molinaro, designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4283)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.
Buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971, che all'art. 14 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1971, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 240674 in data 7 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, dal 1° maggio 1971, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per:

a) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie	F	da	L.	100.000
»	G	»	»	500.000
»	H	»	»	1.000.000
»	L	»	»	5.000.000
»	M	»	»	10.000.000
»	N	»	»	50.000.000
»	O	»	»	100.000.000
»	P	»	»	500.000.000
»	Q	»	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, l'interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per il buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino l'importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'Istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1971, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Restano ferme per l'anno finanziario 1971 le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1971.

Il preesnte decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 225

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 295.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 226

(4517)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 aprile 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sersale.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 aprile 1971, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sersale e la nomina del rag. Antonino De Marco a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere in un primo momento a deliberare il bilancio dell'ente e a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi. In atto ha in corso l'adozione di un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili di particolare interesse per l'ente; inoltre sta curando la definizione di importanti pratiche inerenti all'esecuzione di lavori pubblici particolarmente sentiti nell'ambiente locale.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile — entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria — provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 26 aprile 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sersale e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il rag. Antonino De Marco;

Considerato che entro il termine di mesi tre dallo insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — data la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Sersale è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, rag. Antonino De Marco, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1971, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 26 aprile 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

(4284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 aprile 1971:

Gessi Giuseppe, notaio residente nel comune di Levico, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento.

Menazzi Alberto, notaio residente nel comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine.

Longo Giacomo, notaio residente nel comune di Siculiana, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Novara.

Chiodi Daelli Cesare, notaio residente nel comune di Aiello Calabro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara.

d'Alonzo Silvia, notaio residente nel comune di Mogoro, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Piacenza.

Cassina Gabriele, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Trivero, distretto notarile di Biella.

De Angelis Concezio, notaio residente nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Rosciano, stesso distretto.

Luosi Luigi, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo.

Parola Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Villafalletto, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Busca, stesso distretto.

Morandi Vittorio, notaio residente nel comune di Cherasco, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alessandria.

Cassinelli Ernesto, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Rivalta Bormida, distretto notarile di Alessandria.

(4208)

Con decreto ministeriale 28 aprile 1971:

Orbosuè Giuseppe, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani.

Lipari Gaspare, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Canicattì, stesso distretto.

Blandaleone Roberto, notaio residente nel comune di Palata, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso.

Pellizzari Pietro, notaio residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Motta di Livenza, distretto notarile di Treviso.

La Gamma Giorgio, notaio residente nel comune di San Marco Argentano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Castrovillari, stesso distretto.

Carelli Carlo, notaio residente nel comune di Oriolo Calabro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Trebisacce, stesso distretto.

Marzano Maria, notaio residente nel comune di Grotteria, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Margherita di Savoia, distretto notarile di Foggia.

Finocchiaro Paolo, notaio residente nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Grammichele, stesso distretto.

Riedl Maria Teresa, notaio residente nel comune di Chiusa, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Brunico, stesso distretto.

Faccioli Pasquale, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Cessaniti, distretto notarile di Vibo Valentia.

(4209)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1971, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 416.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4371)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1971, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4372)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 113.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4373)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1971, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4374)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Teresa Marelli, nata a Vailate (Cremona) il 10 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Pavia il 4 dicembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4236)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 215, è stato accolto il ricorso straordinario della prof.ssa Maria Faraglia nata Petrangeli, supplente di materie giuridiche presso l'istituto tecnico commerciale « Baccelli » di Civitavecchia, avverso la decisione ministeriale n. 2477 del 27 maggio 1964, con la quale veniva respinto un ricorso gerarchico dell'interessata avverso l'assegnazione provvisoria presso quell'istituto della prof.ssa Ellade Tinti Sordi.

(4288)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 220, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 dal prof. Eugenio Serravalle avverso l'annullamento del provvedimento di cui alla nota n. 13665 del 14 ottobre 1964, con la quale il predetto Ministero respingeva l'istanza del medesimo intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione della carriera.

(4286)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 214, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 20 maggio 1966 dal prof. Dino Saraval avverso gli atti della commissione giudicatrice del concorso a centoquarantatre posti di preside nei licei scientifici ed istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1962, atti che furono approvati con decreto ministeriale 18 settembre 1965 unitamente alla graduatoria di merito.

(4287)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 226, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Luigi Cristiano, incaricato di materie giuridiche ed economiche, avverso la decisione adottata, il 17 gennaio 1967, in materia di completamento d'orario, dalla commissione provinciale dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Napoli ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(4289)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 240, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Giacomo Antonio Crisafulli, insegnante non di ruolo di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali, avverso l'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966 contenente istruzioni per il conferimento degli incarichi e supplenze nell'anno scolastico 1966-67.

(4290)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 28 febbraio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 202/71, n. 207/71 e n. 323/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	811,25	248,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.936,25	8.373,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.206,25	13.206,25
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	16.868,75	16.868,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.339,35	776,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	9.464,35	8.901,85
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15.843,75	15.843,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.115,60	1.553,10
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	10.240,60	9.678,10
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	13.187,50	13.187,50
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero caseari .	16.868,75	16.868,75

(3257)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1971 al 28 febbraio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 82/71, n. 209/71, n. 308/71 e n. 428/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:

— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,249
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,621
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,118
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	1,491
	- - superiore al 65 % .	1,864

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) *Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo* 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F della tariffa doganale).

TABELLA *B*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	2,73
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	3,26
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	3,78
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	3,78
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	3,78

(1) *Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:*
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(3258)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1971 al 28 febbraio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 208/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,158
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	2,570
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	3,641
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	2,063
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	3,976
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	3,380
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	2,460
11.01 F	Farina di riso	4,643
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,158
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	2,570
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	3,641
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) .	2,063
11.02 A V (a)	Semole è semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (4)	4,473
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % e inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (4)	3,976
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,643
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2) .	5,236
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale à 0,9 % in peso (2)	4,032
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	3,276
11.02 B IV a)	Avena spuntata	1,821
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	3,237
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	2,063
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	5,040
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	2,063
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . .	2,700
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	3,600

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	1,000
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	1,000
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	0,500
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,236
11.02 E II	Fiocchi di segala	3,879
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	4,158
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	2,570
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	4,046
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	3,237
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	2,063
11.02 E V	Fiocchi di granturco	2,535
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,468
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,283
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,621
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,137
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,827
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	4,486
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	3,352
11.07 B	Malto torrefatto	3,906
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,035
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N x 6,25)	3,700
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,812
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,812
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,812
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,812
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,812

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(3259)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1971-72

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172 e 22 maggio 1969, n. 240, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1971-72 un concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del 71° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una visita medica, comprensiva degli esami specialistici;
b) una prova scritta di cultura generale;
c) un tirocinio preliminare;
d) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1953;
b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1970-1971 uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;
diploma di abilitazione magistrale.
Non sono ammessi titoli equipollenti;
c) siano celibi o vedovi senza prole;
d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;
f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;
g) non siano stati dimessi da una delle accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;
h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo, esclusi i sottufficiali, devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;
f) distretto militare di appartenenza;
g) posizione nei riguardi del servizio militare;
h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:
dell'aspirante;
dei genitori;
dei fratelli e delle sorelle;
degli zii e dei nonni soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti sul conto dei quali vengono assunte le informazioni sia deceduto, verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1971 non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1970-1971 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

g) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per precedenti disciplinari e di servizio;

h) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 7.
Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta da bollo diretta e inoltrata al comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) il comando cui è in forza;

g) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente la attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici;

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) degli originali (sezione gruppo) del modello 8 e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8.
Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo ed il capo di stato maggiore per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale al quale faranno tenere, subito dopo, le informazioni che avranno assunto conformemente a quanto previsto alla lettera *a*) del precedente art. 5.

Art. 9.
Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.
Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla visita medica di cui al successivo art. 15, lettera *a*), dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza, a pena di esclusione dal concorso, entro venti giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

c) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

d) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
gli orfani dei caduti sul lavoro;

i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella guardia di finanza per non meno di un anno.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

f) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

g) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

h) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

l) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

m) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1972. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovra presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1972, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareficate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*), ed *i*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *e*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 11.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze, con decreto, può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.
Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto o per le prove orali ovvero per l'inizio del tirocinio preliminare, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.
Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.
Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza;

b) tirocinio preliminare, comprensivo di esercitazioni militari e di educazione fisica e di esame psicotecnico, di cui al successivo art. 23 per gli aspiranti che abbiano superato la prova scritta.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o che durante la frequenza del tirocinio preliminare manifestano gravi deficienze morali e di carattere ovvero inadattamento alla vita militare o che al termine del periodo di tirocinio stesso non abbiano dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.
Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accer-

tare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettera *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*).

Art. 19.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 6 settembre 1971. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al comando generale della guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

Un comitato di vigilanza nominato dal comandante generale della guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento delle identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti da singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione alla frequenza del tirocinio preliminare i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Tirocinio preliminare

Il tirocinio preliminare di esperimento, che avrà la durata di trenta giorni, si svolgerà presso l'Accademia e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti delle prove orali di concorso;

lezioni sui regolamenti militari, esercitazioni militari e di educazione fisica che forniranno elementi di giudizio sulle attitudini militare e professionale necessarie per seguire i corsi dell'Accademia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

I candidati che abbiano superato il tirocinio predetto, saranno ammessi a sostenere le prove orali di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Concorrenti non provenienti dai militari del Corpo

Dalla data di inizio del tirocinio, i concorrenti non appartenenti al Corpo sono arruolati in qualità di allievi finanzieri con la ferma di anni tre, di cui possono chiedere il proscioglimento qualora non siano ammessi all'Accademia.

Art. 25.

Concorrenti provenienti dai militari del Corpo

I concorrenti già in servizio nella guardia di finanza, saranno destinati al comando dell'Accademia per la durata del tirocinio. Durante tale periodo saranno esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli altri allievi.

Art. 26.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 27.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 28.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 29.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 28 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Art. 30.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ALLIEVI VINCITORI DEL CONCORSO

Art. 31.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposto un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria.

La corresponsione dell'assegno sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 32.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competeno gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 258

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i giovani non provenienti dai sottufficiali (in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 71° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . . o ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica Amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . .

Data . . . .

Controfirma (6)
. . . .

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7)

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica Amministrazione specificando la denominazione dell'Ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di cpl., soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura generale
(Prova scritta)

Storia
(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel secolo XVIII. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti. Aspetti e personaggi più importanti.

L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociali. La terza guerra d'indipendenza Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e l'impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

Geografia

(Prova orale)

Geografia generale e fisica.

La geografia: suddivisioni e relazioni con altre scienze.

Il globo terrestre: forma e dimensioni. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche. Acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare. Acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee. Azioni delle acque correnti.

Atmosfera. Elementi e fattori del clima. Pressione e movimenti dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei Continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

Matematica

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale.

Logaritmi.

Funzioni di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

Trigonometria.

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. — *Storia*:

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII secolo. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.
La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti.
Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.
L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.
Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.
Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.
L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.
La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).
L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.
La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).
La rivoluzione francese negli aspetti e nei suoi personaggi più importanti.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.
Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
La questione sociale nel secolo XIX.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.
La terza guerra d'indipendenza italiana.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nel secolo XVIII. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.
Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.
L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.
L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia*:

1. Suddivisione della geografia e sue relazioni con altre scienze. Forma e dimensioni del globo terrestre.
Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.
Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.
Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali Forme di organizzazione politica.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Distribuzione delle terre sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche.
Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Distribuzione delle acque sul globo. Le acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare.
Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Le acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sottomarine. Azione delle acque correnti.
Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. L'atmosfera. Gli elementi e i fattori del clima. Pressione e movimento dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.
Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Forma e dimensioni del globo terrestre. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misure del tempo e calendari.
Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.
9. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.
Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.
10. Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Il rilievo e le sue varie forme. Le acque oceaniche e continentali.
Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica*:

1. Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).
2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di addizione degli archi.
3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.
4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30°, 60°, 45°, 18°).
5. Regola di ripartizione composta:
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.
6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).
7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30°, 60°, 45°, 18°).
8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizione degli archi.
9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.
10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Il Ministro: PRETI

(4245)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria (specializzato).

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1971, registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 180, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria (specializzato) (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « M », bandito con decreto ministeriale 13 giugno 1969.

(4281)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali di merito dei concorsi, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 98, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, riservati ai giovani che abbiano superato i primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria o il biennio propedeutico di detta facoltà, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1971, registro n. 1 Difesa, foglio n. 362, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;
Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;
Considerato che dal concorso di cui all'art. 1, lettera *b*) del bando, sono stati eliminati i seguenti candidati: Sabatini Santan-

gelo Eugenio e Zambuto Santo perchè non idonei all'accertamento psicologico, Ferri Giuseppe perchè non si è presentato a detto accertamento e Cazzola Armando per inidoneità fisica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) per il concorso riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

1. Sciarra Silvio, nato il 23 maggio 1942 . . punti 21,227

b) per il concorso riservato ai giovani che hanno superato il biennio propedeutico di ingegneria:

1. Fabbrocino Giuseppe, nato il 17 febbraio 1947	punti	27,000
2. Massara Amedeo, nato il 30 luglio 1941 .	»	23,000
3. Scriffignano Lorenzo, nato il 26 maggio 1945	»	21,800
4. Colombini Paolo, nato il 28 novembre 1943 .	»	21,727
5. Amodio Ettore, nato l'11 giugno 1947 .	»	21,000
6. Biondo Raffaele, nato l'8 luglio 1943	»	20,400
7. Curatolo Fulvio, nato il 31 agosto 1947 .	»	20,333
8. Falanga Nicola, nato il 18 maggio 1946 .	»	20,000

Art. 2.

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino, secondo l'ordine delle graduatorie sopra indicate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1971
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 342

(4278)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 810 del 22 settembre 1970 con il quale si dichiaravano i vincitori delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1968;

Preso atto che il dott. Enrico Rossino nominato veterinario condotto consorziale dei comuni di Chiavari e Leivi non ha assunto servizio entro i termini fissatigli dall'amministrazione comunale per cui è da considerarsi rinunciatario a tutti gli effetti;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista l'accettazione della predetta condotta pervenuta da parte del dott. Mario Licursi già dichiarato vincitore del consorzio veterinario Cicagna-Coreglia Ligure, ecc.;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Licursi è dichiarato vincitore del consorzio veterinario di Chiavari-Leivi.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei consorzi interessati.

Genova, addì 16 aprile 1971

Il veterinario provinciale: MANFREDI

(4177)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.